

## DISEGNO DI LEGGE N.118/2015 DEL 30/11/2015

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenze n. 4210/2012 emessa dal Tribunale di Bari/Sez. Lavoro e n. 1746/2015 emessa dalla Corte di Appello di Bari/Sezione Lavoro.



### RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a. sentenze esecutive;
  - copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze n. 4210/2012 del 17.04.2012 emessa dal Tribunale di Bari — Sezione Lavoro - e n. 1746/2015 del 28/05/2015 (pubblicata il 04.08.2015) emessa dalla Corte di Appello di Bari — Sezione Lavoro -.



Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Con nota protocollo AOO\_024/13699 del 12.10.2015 l'Avvocatura Regionale Settore Legale inoltrava al Servizio Personale e Organizzazione per i dovuti adempimenti copie delle Sentenze emesse dal Tribunale di Bari sez. Lavoro n. 4210/2012 del 17.04.2012 e dalla Corte di Appello sez. Lavoro n. 1746/2015 del 28.05.2015 notificate alla Regione Puglia e munite entrambe della formula esecutiva.
- Con Sentenza di primo grado n. 4210/2012 del 17.04.2012, il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Pietro Mastrorilli, in funzione di Giudice del Lavoro, condannava l'Amministrazione Regionale al pagamento in favore del dipendente RP 120906 della somma quantificata dal CTU di € 6.627,28 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati per il periodo 01.07.1998 − 29.02.2008 per il tardivo pagamento dell'indennità di posizione; tanto non essendo stata operata alcuna ulteriore statuizione, sulla scorta della CTU, in ordine al riconosciuto degli accessori di legge per il periodo successivo fino alla data del soddisfo.
- Avverso tale pronuncia il ricorrente RP 120906 proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro che, ritenuta la doglianza dell'appellante fondata e accoglibile, avendo il CTU calcolato gli accessori sino alla data del 29.02.2008 e non anche il maturato allo stesso titolo successivamente a tale data e sino alla data di decisione assunta dal primo Giudice (17.04.2012), con Sentenza n. 1746/2015 del 28.05.2015 ha accolto in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, ha condannato la Regione Puglia al pagamento, in favore del appellante, dell'ulteriore svalutazione monetaria e degli ulteriori interessi a decorrere dal 01.03.2008 sino all'integrale soddisfo".
- --Rilevato necessario dare esecuzione alle Sentenze n. 4210/2012, non eseguita nelle more del proposto appello, e n. 1746/2015, si quantifica la spesa a titolo di svalutazione monetaria ed interessi legali in complessivi €. 8.349,49 (€. 6.627,28 + €. 1.722,21).

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore RP 120906 si provvederà con determinazione del Servizio Personale e Organizzazione.

L'Assessore Antonio Nunziante

## Schema di Disegno di Legge Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenze n. 4210/2012 emessa dal Tribunale di Bari/Sez. Lavoro e n. 1746/2015 emessa dalla Corte di Appello di Bari/Sezione Lavoro -.

#### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118) "Il debito fuori bilancio derivante dalle **Sentenze n. 4210/2012 emessa dal Tribunale di Bari/Sez. Lavoro e n. 1746/2015 emessa dalla Corte di Appello di Bari/Sez. Lavoro − del complessivo importo di €. 8.349,49=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."** 

# Art. 2 (Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione al capitolo 3054 (Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge) per €. 8.349,49= della U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta disponibilità".

